



SPA STP Società di Payroll Outsourcing Consulenza del Lavoro

Via della Commenda, 25 – 20122 Milano  
Tel. 02/55011504 – 55011516 Fax 02/55011714  
Internet: <http://www.centurionpayroll.com> – e-mail : [info@centurionpayroll.com](mailto:info@centurionpayroll.com)  
C.F. e P.IVA 08350850965  
SEDI SUL TERRITORIO : **FIRENZE-ROMA-TORINO-NOVARA**

**MILANO, 8 NOVEMBRE 2021**

**Spettabile  
Clientela**

**Oggetto: BONUS ASSUNZIONI DONNE, DOMANDE A PARTIRE DALL'11 NOVEMBRE 2021: IN ALLEGATO LE ISTRUZIONI INPS**

**Spettabile clientela,  
ci preme informarVi, di quanto segue:**

**Bonus assunzioni donne, dall'11 novembre 2021 parte l'esonero contributivo. A fornire le istruzioni per fare domanda è il messaggio INPS n. 3809 del 5 novembre. Per la comunicazione di autorizzazione bisognerà utilizzare il modulo "92-2012" presente all'interno del Cassetto Previdenziale.**

**Bonus assunzioni donne, al via l'esonero contributivo del 100 per cento fino a 6.000 euro annui.**

**A partire dall'11 novembre 2021 sarà possibile presentare domanda di autorizzazione all'INPS, utilizzando il modulo "92-2012" presente all'interno del Cassetto Previdenziale.**

Iscrizione Albo Consulenti del Lavoro – Mi n. 55 delle STP

Questa società e' in regola con gli adempimenti per la legge sulla privacy n. 196/2003 e succ. DPR 679/2016



UNI EN ISO 9001:2015

A sbloccare l'agevolazione è il **messaggio INPS n. 3809 del 5 novembre 2021**, che fornisce le **istruzioni** per fruire dello sgravio contributivo.

Le richieste potranno riguardare le **assunzioni e trasformazioni effettuate dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2021**, periodo per il quale è arrivata la via libera della Commissione Europea alla maggiorazione del bonus per le assunzioni di **donne svantaggiate**.

Per la fruizione dell'esonero contributivo sulle assunzioni o trasformazioni effettuate nel 2022 sarà necessario attendere un ulteriore via libera da parte dell'Europa.

## **Bonus assunzioni donne, domande al via dall'11 novembre 2021: le istruzioni INPS**

Dopo l'ok della Commissione europea, l'INPS adegua le procedure per il riconoscimento dell'**esonero contributivo** per l'assunzione di **donne svantaggiate**, previsto dalla **Legge di Bilancio 2021**, riconosciuto anche in caso di **trasformazione a tempo indeterminato** di rapporti a termine.

Potranno fare **domanda** tutti i **datori di lavoro privati**, anche non imprenditori, e compresi quelli del settore agricolo. Restano escluse le pubbliche amministrazione e le imprese del settore finanziario.

Sarà mediante il **modulo "92-2012"**, già utilizzato per la concessione dell'esonero contributivo del 50 per cento introdotto dalla Legge Fornero, che si potrà accedere al **bonus per l'assunzione di donne svantaggiate**, pari al 100 per cento dei contributi dovuti ed entro il limite di 6.000 euro annui.

Dall'11 novembre 2021 sarà possibile **compilare e trasmettere all'INPS** il modulo per la **richiesta di autorizzazione alla fruizione** dello sgravio contributivo per le assunzioni e trasformazioni di donne svantaggiate effettuate nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.

I datori di lavoro potranno inviare la comunicazione online per la fruizione del bonus assunzioni accedendo al **Cassetto Previdenziale** di riferimento sul sito dell'INPS.

L'esonero dovrà essere indicato nel **flusso Uniemens**, e nei flussi di competenza di novembre, dicembre 2021 e gennaio 2022 sarà possibile fruire delle quote riferite ai **mesi pregressi, da gennaio ad ottobre**.

Come indicato nel [messaggio n. 3809 del 5 novembre 2021](#), sarà necessario compilare **una comunicazione per ogni evento incentivabile** (assunzione, proroga o trasformazione).

Saranno automaticamente **convertite nel bonus contributivo al 100 per cento**, senza ulteriori adempimenti, le domande già inviate in relazione all'incentivo strutturale del 50 per cento previsto dall'[articolo 4, commi da 8 a 11, della legge](#)

**n. 92/2012** in caso di assunzioni, proroghe e trasformazioni effettuate nel corso del 2021.

## **Bonus assunzioni donne svantaggiate 2021, le istruzioni INPS su contratti incentivati e cumulo**

A titolo di esempio, **non sarà possibile cumulare** il bonus per le assunzioni di donne svantaggiate con l'incentivo strutturale all'occupazione giovanile disciplinato dall'articolo 1, comma 100 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come al **bonus per le assunzioni di giovani** introdotto dalla Legge di Bilancio 2021.

**Cumulo ammesso** invece con altre agevolazioni di tipo contributivo, quale ad esempio il **bonus per l'assunzione in sostituzione** di lavoratrici o lavoratori in congedo per le aziende con meno di venti dipendenti o l'incentivo all'assunzione di beneficiari di **Naspi**.

Sarà l'ultimo esonero introdotto a cumularsi con i precedenti, applicandosi sulla contribuzione residua dovuta.

### **Per quali assunzioni si può accedere all'incentivo**

L'esonero in oggetto si configura come un'estensione dell'esonero di cui all'articolo 4, commi da 9 a 11, della legge n. 92-2012, n. 92, per cui anche se la

manovra si limita all'espressione “assunzioni di donne lavoratrici” va intesa come “**assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate**”, cioè:

- donne con almeno cinquant'anni di età e disoccupate da oltre dodici mesi;
- donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi.

Tre le tipologie di rapporti di lavoro incentivate:

- assunzioni a tempo determinato;
- assunzioni a tempo indeterminato;
- trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.

**L'incentivo spetta anche in caso di part-time** e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro e con riferimento ai rapporti di lavoro a scopo di somministrazione sia per le assunzioni a tempo indeterminato che determinato.

### **Quanto vale l'esonero contributivo**

L'agevolazione è pari, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, all'**esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali** a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell'agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Con riferimento alla durata del periodo agevolato, l'INPS chiarisce che, l'incentivo spetta fino a 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato, mentre in caso di assunzione a tempo indeterminato spetta per 18 mesi. In caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato, è riconosciuto per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione e in caso di proroga del rapporto fino al limite complessivo di 12 mesi.

**Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento, stante il fatto che la normativa è sempre più complicata e difficile da applicare, quasi che lo facessero apposta. Buona giornata.**

**Dott. Monica Melani**